AVV. FEDERICO FEDRIZZI
Via Cavour, 34 – 38122 TRENTO
Tel.: 0461/984774 – Fax: 0461/264957
E-mail: mail@avvocatifedrizzi.it

AVV. REMO TAROLLI
Via Paradisi 15/3 – 38122 TRENTO
Tel.: 0461/260048 – Fax: 0461/266088
E-mail: segreteria@studiolegaletarolli.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Sezione II *quater*

RICORSO INCIDENTALE

della **Carosello Tonale s.p.a.** (P. Iva: 01175130226), in persona del suo legale rappresentante *p.t.*, sig. Davide Panizza (CF: PNZDVD86 P25C794F), rappresentata e difesa dagli avvocati Remo Tarolli (CF: TRLRME74S18L781H, PEC: avvremotarolli@recapitopec.it) e Federico Fedrizzi (CF: FDRFRC76M12L378A PEC: federico.fedrizzi@pectrentoavvocati.it), giusta delega in calce, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Carlo Contaldi La Grotteria (CF: CNTCRL74B03H501X, PEC: c.contaldi@cnfpec.it) del Foro di Roma, Lungotevere dei Mellini 24 (Studio Legale AdLaw),

- Controinteressata e ricorrente incidentale -

nel giudizio RG n. 1250/2026

promosso da

Marinzen s.r.l. (01177890215), in persona del legale rappresentante *p.t.* (avv. Maria Sara Derobertis)

- Ricorrente principale -

contro

il **Ministero del Turismo**, in persona del legale rappresentante *p.t.*

- Resistente -

e nei confronti di

Tofana S.r.l. (01089670259) in persona del legale rappresentante *p.t.*,

Auronzo d'Inverno S.r.l. (00638510255) in persona del legale rappresentante *p.t.*

- Controinteressate -

Per l'annullamento,

a) della graduatoria del 20.11. 2025, relativa all'elenco dei soggetti che potranno essere ammessi al finanziamento (Protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 264763, **doc.1**); **b)** del Decreto di approvazione della graduatoria emanato in data 27.11.2025 (Protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 267769, **doc.2**); **c)** (ove occorrer possa) della graduatoria "provvisoria" del 19.11.2025 (Protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 264380, **doc.3**).

Premessa in

FATTO

1. La ricorrente principale ha impugnato l'esito della procedura bandita dal Ministero del Turismo finalizzata all'individuazione degli interventi finanziabili con il fondo di cui all'art. 1, c.592, l. n. 197 del 2022 (**doc.4**), deducendo, tra l'altro, che il proprio progetto aveva ottenuto un punteggio inferiore rispetto a quello realmente dovuto.

2. La Carosello Tonale, nell'ambito della medesima procedura, ha presentato una domanda di finanziamento per il potenziamento, ammodernamento ed efficientamento degli impianti di. innevamento programmato delle piste Paradiso, Giuliana e Bleis, richiedendo un finanziamento di euro 2.702.589,46 (**doc.5**).

La domanda era corredata, per quel che qui rileva, della delibera con la quale la Banca Popolare di Sondrio aveva finanziato l'intervento (**doc.6**), dal progetto esecutivo dell'opera (**doc.7**) e dalla relazione descrittiva (**doc.8**).

3. L'art. 13 dell'avviso individua i criteri per l'attribuzione del punteggio nei seguenti termini:

- Criterio **A**, "*indice di sostenibilità economico finanziaria del programma di investimento*", declinato in due sottocriteri, definiti "descrittori":
  - **A.1** *Impegni bancari o assicurativi* (fino a 20 punti)
  - **A.2** *Rapporto di copertura del servizio del debito* (fino a 30 punti)
- Criterio **B**, *"cantierabilità*" (fino a 40 punti)
- **Punti aggiuntivi**, che non concorrono al raggiungimento della soglia minima di 45/100, declinati in cinque "*criteri premiali*" (fino a 10 punti).

Va sin d'ora evidenziato che l'attribuzione del punteggio per i criteri **A.1** e **B** avviene con modalità tabellare (del genere ON/OFF).

4. La domanda della ricorrente incidentale riceveva solo **65 punti** e risultava collocata al 26° posto della graduatoria, utile per la concessione del finanziamento, ma non corrispondente al reale valore del progetto presentato.

5. La Carosello Tonale, quindi, formulava istanza di accesso agli atti, chiedendo, tra l'altro, i verbali della Commissione che aveva attribuito i punteggi (**doc.9**).

In data 4.2.2026, il Ministero trasmetteva i verbali di gara (**doc.10**), dall'esame dei quali emergeva che la Commissione aveva valutato la domanda della Carosello Tonale nel corso della seduta del 2.7.2025 (**doc.11**, p.31), assegnandole, per quel che qui rileva, un punteggio di:

- **Zero** punti per il criterio **A.1**
- **30** punti per il criterio **B** (20 dei quali per il livello di progettazione e 10 per il possesso delle autorizzazioni alla realizzazione delle opere)
- **Zero** punti per i criteri **premiali**

per un totale di 60 punti che, poi, con atto non conosciuto, venivano modificati in **65 punti** nella graduatoria definitiva.

*

Tale punteggio è errato e frutto di un difetto di istruttoria e di un travisamento dei fatti, dal momento che, facendo applicazione dei semplici criteri previsti dall'avviso, la ricorrente incidentale avrebbe dovuto ottenere **almeno 90 punti** (senza considerare quelli per i criteri "premiali")

*

DIRITTO

*

PRIMO MOTIVO

VIOLAZIONE DELL'ART. 13 DELL'AVVISO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 22 E SS. DELL'ALL. I.7. AL D.LGS. N. 36 DEL 2023.

*

1. Premessa

In via di premessa va ribadito che l'attribuzione dei punteggi per i criteri **A.1** e **B** non dipendeva da una valutazione discrezionale della Commissione.

Secondo l'Avviso, infatti, la mera presenza dell'elemento richiesto (delibera bancaria, progetto esecutivo) imponeva l'attribuzione del punteggio previsto.

Un minimo margine discrezionale, con correlato obbligo di motivazione, può essere, invece, individuato in relazione ai criteri "premiali".

*

2. Il criterio A.1.

Il **Criterio A.1 "Impegni bancari o assicurativi"** prevedeva l'assegnazione di un punteggio crescente in base allo "stato di avanzamento" della pratica di finanziamento

bancario, attribuendo: **10** punti in presenza di una "*lettera impegno delibera bancaria o assicurativa*" o **20** punti in presenza di una "*delibera bancaria o assicurativa*" a copertura del programma di investimenti.

La ricorrente incidentale si è vista assegnare **zero** punti per tale voce.

La Commissione, quindi, ha ritenuto che mancasse *tout court* l'impegno di un istituto di credito.

Al contrario, la Carosello Tonale ha prodotto la delibera con la quale la Banca Popolare di Sondrio aveva finanziato l'intervento, concedendo un mutuo chirografario (**doc.6**) e avrebbe dovuto ottenere, di conseguenza, **20** punti.

Come specificato dalla stessa Banca (**doc.12**), la delibera di cui trattasi "*oltre che esplicitare la positiva valutazione del merito creditizio del richiedente, concreta una deliberazione vera e propria a garanzia della copertura finanziaria del fabbisogno finanziario al netto del contributo. La delibera (i cui estremi sono i seguenti: Iscrizione a libro fidi nr.02618171/44 del 23/09/2024), è qualificata come 'preliminare' solo in quanto subordinata all'approvazione del richiesto contributo ministeriale, senza il quale il fabbisogno finanziario dell'istante risulterebbe superiore e quindi, necessiterebbe di nuova deliberazione di importo maggiorato*".

Il documento bancario prodotto unitamente alla richiesta di finanziamento, e sul quale la Commissione era chiamata a riconoscere il previsto punteggio tabellare di 20 punti, è quindi a tutti gli effetti "*una comunicazione attestante la deliberazione bancaria di un atto formale assunto dal competente organo deliberativo dell'Istituto di Credito, che vincola giuridicamente l'Istituto stesso*".

Se su tale punto fosse residuato in capo alla Commissione dubbio alcuno, ebbene la stessa avrebbe potuto e dovuto attivare il **soccorso istruttorio** (v. *infra*, secondo motivo).

A ciò si aggiunga, che la decisione della Commissione di attribuire alla ricorrente incidentale un punteggio pari a zero, pur in presenza di una delibera bancaria che garantiva il finanziamento della quota parte dell'intervento non coperta da finanziamento pubblico, e con un necessario limite temporale di validità della delibera medesima, risulta viziata anche sotto il profilo dell'eccesso di potere per ingiustizia manifesta e **disparità di trattamento**, nella misura in cui la Carosello Tonale s.p.a. ha avuto conferma che altri partecipanti hanno ottenuto, in presenza di analoga delibera, il punteggio massimo previsto dal criterio. È questo il caso, ad esempio, della Pejo Funivie s.p.a., la quale, producendo la delibera bancaria che si allega sub **doc.13**, ha (correttamente) ottenuto il riconoscimento di 20 punti (v. estratto verbale n. 5, p. 15, **doc. 11**).

*

3. Il criterio B.

Il **Criterio B.1 "Cantierabilità"** prevedeva l'assegnazione di un punteggio crescente in base al livello di dettaglio della documentazione tecnica prodotta, attribuendo: **10** punti per il solo "*preventivo di spesa*", **20** punti per il "*progetto di fattibilità tecnico-economica*" o **30** punti per il "*progetto esecutivo*".

La ricorrente incidentale si è vista assegnare per tale voce solo 20 punti.

La Commissione, quindi, ha ritenuto che la domanda fosse corredata "solo" da un "*preventivo di fattibilità tecnico-economica*".

Al contrario, la Carosello Tonale ha prodotto un corposo e dettagliatissimo progetto **esecutivo**, composto da 21 documenti, più le tavole grafiche (**doc.7**) e avrebbe dovuto ottenere, di conseguenza, **30** punti.

Non ci sono particolari dubbi che il livello del progetto presentato sia quello esecutivo, come emerge:

i. dalla dichiarazione del progettista (pp.1 e 2);

ii. dalla comunicazione del Comune di Ponte di Legno di esecutività della CILA («*VISTE E RICHIAMATE … le integrazioni trasmesse dall'Ing. Piffer Lorenza al protocollo comunale n. 7295 del 01/10/2024, riportanti gli* ***elaborati grafici di progetto esecutivo***», **doc. 14**);

iii. dall'esame del contenuto del progetto e dei suoi allegati, che contengono **tutti** gli elementi richiesti dagli artt. 22 e ss. dell'All. I.7. al Codice dei contratti pubblici (*ante* correttivo) e, precisamente:

Progetto di fattibilità tecnico-economica

1. Relazione generale (da p. a p.22)
2. Relazione tecnica (da p. 23 a p. 62)
3. Relazione geologica (da p. 63 a p. 64)
4. Relazione interesse archeologico (da p. 65 a p. 66)
5. Relazione paesaggistica (da p. 67 a p. 71)
6. Relazione di sostenibilità (da p. 72 a p. 81)
7. Rilievi piano altimetrici e stato di consistenza (da p. 82 a p. 84)
8. Elaborati grafici (da p. 85 a p. 86)
9. Computo estimativo (da p. 87 a p. 91)

10. Cronoprogramma (da p. 92 a p. 94)
11. Piano di sicurezza e di coordinamento (da p. 95 a p. 116)
12. Piano di manutenzione (da p. 117 a p. 134)
13. Piano di monitoraggio geotecnico e strutturale (da p. 135 a p. 140)
14. Piano particellare (da p. 141 a p. 143)
15. Quadro economico (da p. 144 a p. 145)

Livello progettazione esecutiva:

16. Calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti (da p. 146 a p. 158)
17. Quadro incidenza manodopera (da p. 159 a p. 163)
18. Elenco prezzi e analisi (da p. 164 a p. 165)
19. Capitolato speciale di appalto e contratto (da p. 166 a p. 222)
20. Relazione CAM (da p. 223 a p. 228)
21. Fascicolo dell'opera (da p. 229 a p. 239)

La circostanza che la PA abbia ritenuto l'elaborato prodotto un mero "*progetto di fattibilità*" e abbia, di conseguenza, attribuito 20 punti (in luogo dei **30** previsti per il progetto esecutivo) è evidentemente frutto di un inescusabile ed evidente abbaglio della Commissione, che, probabilmente, si è fermata a leggere il "*titolo*" del primo allegato, senza accorgersi che il progetto di fattibilità era stato oggetto di integrazione e approfondimento con la predisposizione dei documenti richiesti per "*trasformarlo*" in progetto esecutivo, e configura un eccesso di potere, nelle figure sintomatiche indicate in rubrica.

*

4. I criteri premiali.

In via di premessa, va evidenziato che l'avviso non prevede la modalità di attribuzione dei punteggi per i criteri premiali.

Tale lacuna non è stata colmata dalla Commissione (né in verità avrebbe potuto esserlo), la quale, nel corso della prima seduta operativa, non ha declinato alcun criterio motivazionale, ma si è limitata ad approvare una scheda di valutazione (**doc.15**).

Ciò ha lasciato alla Commissione un margine di arbitrio più che di discrezionalità nella valutazione dell'esistenza del presupposto per l'attribuzione del punteggio più ampio (quanto un intervento ha un impatto positivo sull'attrattiva turistica?) o meno ampio (demolizione di impianti obsoleti) a seconda del criterio.

A maggior ragione ove si consideri che l'esistenza di uno spazio per l'esercizio della discrezionalità comporta, necessariamente, un obbligo di motivazione che non può essere soddisfatto mediante la semplice attribuzione del punteggio; soprattutto perché, nel caso qui in esame, il punteggio non è modulabile.

Infatti, per assumere che il voto numerico possa equivalere a motivazione occorre necessariamente che lo stesso sia espresso all'interno di una scala (ad es. da 0 a 10) in modo che, nell'assegnare, il voto sia comprensibile il giudizio (6=sufficiente).

Ma nel caso in esame tale scala di valutazione non è data, mentre l'assenza di motivazione rende del tutto impossibile comprendere perché l'Amministrazione, attribuendo alla singola voce premiale zero punti, abbia ritenuto, ad esempio, che l'intervento della Carosello Tonale s.p.a. non avesse un impatto positivo sul turismo o non prevedesse la demolizione del precedente impianto (cosa che, invece, nel progetto prodotto è ben evidenziata).

Di qui il vizio di difetto di motivazione, che peraltro il Giudice Amministrativo potrà ben legittimamente sindacare, in ragione della macroscopica evidenza, irrazionalità ed arbitrarietà dell'errore di valutazione commesso (cfr. *ex multis*, Consiglio di Stato, Sez III, 25.9.2025, n. 7712).

*

Quanto al difetto di istruttoria e al travisamento dei fatti va evidenziato che, come più dettagliatamente esposto nella relazione tecnica di parte (**doc.16**), il progetto della ricorrente incidentale aveva tutti gli elementi richiesti per ottenere il massimo punteggio (**10 punti**) in relazione ai criteri premiali.

Analizzando, infatti, il singolo criterio premiale emerge *de plano* quanto segue.

4.1. Criterio premiale A

(*Impatto positivo dell'iniziativa sull'attrattività turistica dei comprensori sciistici interessati*).

L'intervento proposto dalla ricorrente incidentale mira a sostituire gli attuali impianti per l'innevamento artificiale con modelli tecnologicamente più evoluti, in grado di produrre più neve in minor tempo, con un considerevole risparmio idrico.

Sarà, quindi, possibile aprire le piste interessate dal progetto sin dai primi giorni del mese di dicembre, aumentando la durata della stagione turistica.

È evidente che l'aumento dell'offerta, prodotta dall'apertura delle piste per un arco temporale più ampio, genera un impatto positivo sull'attrattiva turistica.

4.2. Criterio premiale B

(*Ricorso a metodi, soluzioni e tecnologie che aumentino la sicurezza degli impianti di risalita e innevamento*).

Il progetto prevede importanti innovazioni a livello tecnico in relazione alle stazioni di pompaggio che saranno completamente rinnovate e potenziate con l'installazione di nuove pompe principali, regolate e comandate da inverter, nuove tubazioni, valvolame e sensoristica, il tutto funzionale all'aumento della sicurezza operativa e del rendimento generale del sistema.

Anche per quanto riguarda l'infrastruttura di pista (tubazioni, cavi di potenza e di segnalazione), tutta la progettazione garantisce la massima sicurezza operativa.

Ulteriori elementi tecnici che garantiscono una maggior sicurezza sono:

- la sostituzione dei vecchi generatori di neve con l'introduzione di nuovi modelli che garantiscono una migliore fruibilità della macchina ed una maggior sicurezza per gli operatori
- l'ammodernamento delle cabine elettriche di trasformazione Mt/Bt e dei quadri di distribuzione della potenza PWC.

4.3. Criterio premiale C

(*Capacità dell'iniziativa di generare nel tempo ricadute positive per la filiera turistica*).

Come si è visto, l'intervento proposto avrà l'effetto di ampliare la durata della stagione turistica invernale.

Un maggior numero di turisti ha una automatica ricaduta sull'intera filiera turistica.

Più turisti per più giorni l'anno: consumano, con ricaduta positiva sugli esercizi commerciali, dormono, con ricaduta positiva sul settore ricettivo, chiedono servizi (scuole sci, assistenza sanitaria, ecc.), con ricaduta positiva anche sul questo settore.

Il che consente anche di contrastare lo spopolamento delle aree montane.

4.4. Criterio premiale D

(*Capacità dell'iniziativa di concorrere ad incentivare l'utilizzo degli impianti durante tutto l'anno con particolare riguardo all'accessibilità e fruizione per le persone con disabilità, anziani e famiglie*).

Il progetto in esame, seppur finalizzato al turismo bianco, contribuendo all'attrattività turistica del comprensorio in generale, potrà concorrere indirettamente, mantenendo la fama della stazione turistica quale destinazione di valore internazionale, allo sviluppo del turismo estivo che la località sta da anni perseguendo con nuove offerte ovvero perseguire

la destagionalizzazione delle presenze turistiche e l'utilizzo degli impianti e del demanio durante tutto l'anno.

4.5. Criterio premiale E

(*Impatto positivo sul turismo della località montana mediante la dismissione di impianti non più utilizzati od obsoleti*).

L'intervento comporterà lo smantellamento dei vecchi impianti obsoleti e non più performanti i quali verranno sostituiti con impianti e attrezzature di ultima generazione ad alta tecnologia, elevati rendimenti e consumi acqua ed energia ridotti.

In particolare, per quel che qui rileva, è prevista la dismissione:

- dei vecchi impianti con recupero e smaltimento delle varie componenti (tubi, cavi, pozzetti e vecchi generatori);
- delle vecchie sale machine e cabine elettriche.

*

SECONDO MOTIVO

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6, C. 1, LETT. B) E 1, C. 2 BIS, DELLA L. 241/1990. VIOLAZIONE DELL'ART. 10 DEL D.LGS. 36/2023. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI COLLABORAZIONE E BUONA FEDE OGGETTIVA, NONCHÉ DI IMPARZIALITÀ E BUONA AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1175 E 1375 DEL C.C. OLTRE CHE DEGLI ARTT. 2, 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETÀ E IRRAGIONEVOLEZZA.

Tanto in relazione al criterio tabellare A.1, quanto rispetto al criterio tabellare B, la valutazione espressa dalla Commissione risulta censurabile sotto il secondo e differente profilo di violazione di legge e di eccesso di potere di cui in epigrafe, nella misura in cui la stessa, ove avesse nutrito dubbi circa il contenuto delle dichiarazioni e/o dei documenti (in particolare, documenti progettuali e delibera bancaria) prodotti dalla ricorrente incidentale, avrebbe dovuto attivare nei suoi confronti il necessario soccorso istruttorio, o comunque disporre un approfondimento.

Approfondimento necessario, da un lato, a consentire alla Carosello Tonale s.p.a. di produrre quell'ulteriore e copiosa documentazione progettuale facente parte del "*progetto esecutivo*", che pure aveva espressamente dichiarato di poter fornire all'Amministrazione e di non aver potuto o ritenuto necessario depositare, in ragione di oggettivi limiti dimensionali

degli strumenti messi a disposizione per il deposito della domanda di finanziamento; dall'altro, al fine di poter acquisire da parte dell'Istituto bancario, che aveva rilasciato il documento prodotto dalla Carosello Tonale unitamente alla domanda di concessione, le necessarie conferme circa la sua natura e le eventuali condizioni di sua validità / proroga / rinnovo (v. quanto dedotto *supra* nel primo motivo e quanto riportato nel **doc. 12 cit.**).

Il soccorso istruttorio, infatti, è istituto che la giurisprudenza largamente maggioritaria ritiene essere di generale applicazione in tutte le procedure concorsuali (cfr. *ex aliis* Cons. Stato, Sez. II, Sent. 01/12/2025, n. 9410; Tar Toscana, Sez. II, 15/04/2025, n. 702; T.AR. Campania Napoli VII, 15 aprile 2024 n. 2468; T.A.R Lazio-Roma III, 28 ottobre 2024 n. 18787).

Come anche di recente osservato dal Consiglio di Stato, "*il potere-dovere (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9) dell'amministrazione di 'chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete'* ***è sancito, tra i compiti del responsabile del procedimento****, dalla L. n. 241 del 1990 (art. 6, comma 1, lett. b), che* ***lo prevede in termini generali e senza limitazioni correlate al tipo di procedura o di rapporto amministrativo****. Il soccorso istruttorio rappresenta, del resto, un* ***fondamentale corollario applicativo dei principi di collaborazione e buona fede oggettiva****, di recente elevati a criterio-guida dei rapporti tra pubblica amministrazione e privato cittadino (art. 1, comma 2-bis, della L. n. 241 del 1990)*".

Analoghe cesure si possono, inoltre, muovere anche rispetto alla valutazione dei criteri premiali, sebbene la totale assenza di motivazione dei punteggi assegnati dalla Commissione possa solo far immaginare che il loro mancato riconoscimento in favore della ricorrente incidentale sia dipeso anche dalla mancata attivazione del necessario soccorso istruttorio, rispetto agli elementi tecnici che caratterizzano il progetto da finanziare.

Anche sotto questo profilo, dunque, i provvedimenti impugnati andranno annullati e la graduatoria conseguentemente rinnovata, con riconoscimento dei chiesti punteggi.

*

RIEPILOGO

Una corretta istruttoria avrebbe, quindi, prodotto il seguente risultato:

- Criterio **A.1**: delibera bancaria **punti 20** (e non **zero**)
- Criterio **A.2**: DSCR **punti 30** (come attributi dalla Commissione)

- Criterio **B.1**: progetto esecutivo **punti 30** (e non **20**)
- Criterio **B.1**: autorizzazioni **punti 10** (come attributi dalla Commissione)

Per un totale di 90 punti, in luogo dei 65 ottenuti.

A tali 90 punti (**certi** perché vincolati all'esistenza del presupposto), l'Amministrazione avrebbe dovuto aggiungere anche **ulteriori 10 punti** per i criteri premiali.

*

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

A sensi dell'art. 41, c. 4, c.p.a. si chiede di essere autorizzati a notificare il presente ricorso a tutti i soggetti utilmente collocati in graduatoria, per mezzo dei pubblici proclami.

***

Per tutti i suesposti motivi in fatto e in diritto la Carosello Tonale s.p.a., come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata formula le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Giudicante adìto, accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare inammissibile il ricorso principale.

Con vittoria di diritti, spese e onorari di causa.

Ai fini del versamento del C.U. si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile e che lo stesso corrisponde ad Euro 650,00.

Trento-Roma, 25 marzo 2026

Avv. Remo Tarolli Avv. Federico Fedrizzi

Firmato digitalmente da:
FEDERICO FEDRIZZI
AVVOCATO
Firmato il 25/03/2026 20:13
Seriale Certificato:
148690052554500218052229627116649763032
Valido dal 28/07/2025 al 28/07/2028
ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1